



# *Ministero della Salute*

**IL MINISTRO DELLA SALUTE**

**DI CONCERTO CON**

**IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

**VISTO** l'articolo 32 della Costituzione;

**VISTO** il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, recante *"Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico"*;

**VISTO** il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, recante *"Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse"*;

**VISTA** la legge 8 marzo 1968, n. 221, recante *"Provvidenze a favore dei farmacisti rurali"*;

**VISTA** la legge 2 aprile 1968, n. 475, recante *"Norme concernenti il servizio farmaceutico"*;

**VISTA** la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante *"Istituzione del servizio sanitario nazionale"*;

**VISTO** il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante *"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"*;

**VISTA** la legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante *"Interventi correttivi di finanza pubblica"* e, in particolare, l'articolo 8, comma 10;

**VISTA** la legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante *"Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"* e, in particolare, l'articolo 1, commi 34, 34-bis e 40;

**VISTO** il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante *"Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano"*;

**RICHIAMATO** il vigente codice deontologico del farmacista nonché il vigente codice di deontologia medica;

**VISTO** il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante “*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e, in particolare, l’articolo 11, comma 6;

**VISTO** il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante “*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e, in particolare, l’articolo 15, comma 2;

**VISTA** la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*”;

**VISTO** il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, recante “*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19*” e, in particolare, l’articolo 20, comma 4, il quale prevede che “*al fine di rafforzare strutturalmente la resilienza, la prossimità e la tempestività di risposta del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) alle patologie infettive emergenti e ad altre emergenze sanitarie, nonché l’attività di cui all’articolo 1, comma 471, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è riconosciuta, in via sperimentale, per gli anni 2021 e 2022, una remunerazione aggiuntiva in favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale, nei limiti dell’importo di cui al comma 6*”;

**VISTO** il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 11 agosto 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 2021, Serie Generale n. 259, che provvede al riconoscimento, in via sperimentale, della remunerazione aggiuntiva alle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale;

**VISTO** l’articolo 1, comma 532 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*”, il quale prevede che al fine di salvaguardare la rete di prossimità rappresentata dalle farmacie italiane, anche sulla base degli esiti della sperimentazione prevista dall’articolo 20, commi 4, 5 e 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è riconosciuta, a decorrere dal 1° marzo 2023, una remunerazione aggiuntiva in favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale, nel limite di 150 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023;

**VISTO** l'articolo 1, comma 534, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il quale prevede che agli oneri derivanti dal comma 532, pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-*bis*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e che a tale finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente;

**RITENUTO** di dover ripartire le somme di cui all'articolo 1, comma 534, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in coerenza con i parametri individuati dal decreto 11 agosto 2021, e sulla base dei valori aggiornati forniti dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);

**ACQUISITA** l'Intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del ..... (Rep. Atti n. .... /CSR);

## **DECRETA**

### **Art. 1**

1. A decorrere dal 1° marzo 2023 è riconosciuta alle farmacie la remunerazione aggiuntiva nel limite di 150 milioni di euro annui per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale (SSN), secondo la ripartizione individuata nell'*Allegato 1*, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. La remunerazione aggiuntiva prevista dal presente decreto non concorre alla determinazione della spesa farmaceutica convenzionata ai fini del raggiungimento del limite di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
3. La remunerazione aggiuntiva prevista dal presente decreto concorre al calcolo del fatturato annuo SSN di cui all'articolo 1, comma 40-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e s.m.i..
4. In sede di applicazione, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano monitorano con cadenza temporale periodica l'effettiva spesa sostenuta per il riconoscimento della remunerazione aggiuntiva di cui all'articolo 2. Al fine di rispettare il limite di spesa fissato all'articolo 1, comma 534, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono a riconoscere la remunerazione aggiuntiva fino a concorrenza delle risorse loro assegnate per il singolo anno e, qualora dalla rendicontazione prodotta dalle farmacie risulti che le somme erogate siano superiori alle risorse disponibili, procedono al recupero delle somme eccedenti secondo termini e modalità da concordarsi in sede locale con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie. In caso di eccedenze degli importi di cui all'*Allegato 1*, rispetto alla spesa effettivamente sostenuta per la remunerazione aggiuntiva, le risorse restano a disposizione delle regioni e province autonome.

### **Art. 2**

1. A tutte le farmacie è dovuta una quota fissa aggiuntiva per singola confezione di 0,08 euro da applicare a tutti i farmaci rimborsati dal SSN e una quota premiale aggiuntiva di 0,12 euro

applicata ad ogni confezione di farmaci generici ed *originator* con prezzo pari a quello di riferimento.

2. Alle farmacie che godono della riduzione del 60% del multi-sconto SSN, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, quinto periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è dovuta una ulteriore quota "tipologica" aggiuntiva per singola confezione di 0,12 euro da applicare a tutti i farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale.
3. Alle farmacie rurali sussidiate che godono dello sconto forfetario 1,5%, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è dovuta una ulteriore quota aggiuntiva per singola confezione di 0,14 euro da applicare a tutti i farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale.
4. Alle farmacie rurali e urbane con fatturato SSN inferiore a 150 mila euro che sono esentate dallo sconto SSN, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, sesto periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è dovuta una ulteriore quota aggiuntiva per singola confezione di 0,25 euro da applicare a tutti i farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale.

*Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.*

IL MINISTRO DELLA SALUTE

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

## Allegato A

<b>Ripartizione, ai sensi dell'art. 1, comma 534 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, del fondo per la remunerazione aggiuntiva alle farmacie per l'anno 2023 pari ad euro 150.000.000</b>	
<b>Regione</b>	<b>Totale assegnato</b>
Piemonte	11.947.008 €
Valle d'Aosta	284.911 €
Lombardia	23.422.160 €
Provincia autonoma di Bolzano	858.039 €
Provincia autonoma di Trento	1.325.429 €
Veneto	11.757.689 €
Friuli Venezia Giulia	3.211.849 €
Liguria	3.743.157 €
Emilia-Romagna	12.713.884 €
Toscana	9.641.555 €
Umbria	2.399.372 €
Marche	3.798.686 €
Lazio	13.236.914 €
Abruzzo	3.539.305 €
Molise	899.862 €
Campania	14.046.708 €
Puglia	10.173.441 €
Basilicata	1.633.874 €
Calabria	5.721.102 €
Sicilia	11.255.611 €
Sardegna	4.389.444 €
<b>TOTALE</b>	<b>150.000.000 €</b>